

APPELLO 2006/23

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti ed Eugenio Torre (componenti), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con la presenza di Marco Alberti e Nicola Vescia (uditori), ha pronunciato la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 076, spedito alla FIV il 21/9/2006, avverso la decisione del Comitato per le proteste de "La 40 Miglia dell'Adriatico", emessa a Senigallia il 6/9/2006, recante la squalifica della barca appellata dalla regata disputata il 3/9/2006, in accoglimento della protesta presentata dal Comitato di regata.

L'appellante riferisce che:

- alle ore 14,10 aveva tagliato la linea di arrivo ed alle ore 22,30 si svolgeva la premiazione sulla base di una classifica nella quale ITA 076 risultava vincitrice della regata;
- il 4/9/2006 un addetto del circolo organizzatore contestava telefonicamente all'armatore un errore nella compilazione del modulo di iscrizione in quanto la lunghezza fuori tutto della barca indicata nel modulo avrebbe dovuto comprendere anche il bompresso;
- il 5/9/2006 l'armatore di ITA 076 adempiva alla richiesta di presentare i dati modificati;
- il 7/9/2006, a richiesta della segreteria del circolo organizzatore, l'armatore interessato presentava una formale dichiarazione riguardante le misure comprensive di bompresso;
- l' 8/9/2006 la medesima segreteria comunicava la squalifica di ITA 076 dalla regata;
- il 12/9/2006 l'appellante prendeva conoscenza, presso la segreteria, della protesta presentata dal Comitato di regata per infrazione al punto 12 delle istruzioni di regata, concernente la squalifica senza udienza delle barche trovate in difetto a verifiche di stazza.

L'appellante evidenzia inoltre che:

- il bando di regata farebbe riferimento alla lunghezza fuori tutto comprensiva di bompressi e butta-fuori per "vele di prua", le quali non comprenderebbero i gennaker;
- il bando di regata contemplerebbe la possibilità di modificare il rating assegnato in base a dati errati;
- le formule utilizzate per la formazione della classifica definitiva sarebbero diverse da quelle prescritte nel bando di regata;
- altre imbarcazioni sottoposte a verifica non sarebbero state penalizzate per aver armato lo spinnaker mediante butta-fuori non dichiarati nel modulo di iscrizione;
- contrariamente a quanto riferito nella protesta del Comitato di regata, ITA 076 non avrebbe opposto alcun rifiuto alle verifiche di stazza e avrebbe avuto conoscenza della protesta stessa solo il 12/9/2006 e quindi dopo la dichiarazione resa sulla lunghezza fuori tutto comprensiva del bompresso.

In conclusione l'appellante contesta la decisione di squalifica in quanto:

- la composizione della "Giuria" non sarebbe stata indicata né nel bando, né nelle istruzioni di regata, né in un successivo comunicato;
- la decisione sarebbe stata assunta da un Comitato per le proteste composto dagli stessi membri del Comitato di regata protestante;
- non sarebbe stato comunicato l'avviso di protesta, né sarebbe stata celebrata alcuna udienza e neppure sarebbe stata pubblicata la decisione di squalifica;
- l'accertamento dei fatti non sarebbe corretto.

In relazione a quanto precede l'appellante chiede il reintegro di ITA 076 nella classifica ovvero il ricalcolo della classifica sulla base dei dati corretti con la lunghezza del bompresso.

Il Circolo organizzatore ha reso noto che non è stata fatta alcuna udienza per il caso in questione e che non esisterebbe documentazione in archivio.

Il Presidente del Comitato per le Proteste, nelle sue osservazioni alla Giuria di appello, riferisce, per quanto può interessare ai fini della presente decisione, che:

- al termine della regata era stata esposta una classifica provvisoria, in base alla quale era stata effettuata una “premiazione ufficioso”;
- altra imbarcazione, denominata “Mordilla”, aveva presentato una richiesta di riparazione per un asserito errore nel calcolo del rating assegnato ad ITA 076;
- a seguito di ciò, il Comitato di regata, per il tramite della segreteria, provvedeva all’acquisizione delle dichiarazioni correttive alle quali fa riferimento lo stesso appellante;
- in relazione a quanto precede, il Comitato per le Proteste, in applicazione del punto 12 delle Istruzioni di regata, provvedeva a squalificare senza udienza ITA 076 e respingeva, ugualmente senza udienza, la richiesta di riparazione presentata da “Mordilla”;
- successivamente l’appellante veniva informato della modifica della classifica ed invitato, se interessato, a proporre una formale richiesta di riparazione, che l’interessata non fece.

Prima di ogni altro, è da rilevare che, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dall’appellante (ed in particolare dal modulo di protesta allegato all’atto di appello), ITA 076 è stata squalificata con una decisione adottata senza udienza, in data 6/9/2006, dalla “Giuria”, in accoglimento della protesta presentata dal Comitato di regata. Le regole [63.1](#) ed appendice [A5](#) del Regolamento di regata ISAF (RRS) prevedono che, fatte salve le eccezioni tassativamente elencate dallo stesso RRS, una barca può essere penalizzata solo con una decisione del Comitato per le proteste, adottata a seguito di una udienza, in contraddittorio tra le parti.

Questa disciplina può essere modificata dalle Istruzioni di regata, in base alla reg. [86.1\(b\)](#) RRS, a patto che nelle Istruzioni di regata si faccia specifico riferimento alle regole del RRS modificate.

Senonché il punto 12 delle Istruzioni di regata, nel prevedere la squalifica senza udienza per le barche trovate in difetto ad una verifica di stazza, non fa riferimento alle regole del RRS che verrebbero così modificate. Di conseguenza il punto 12 delle Istruzioni di Regata, nella parte in cui esclude che sia tenuta l’udienza, non ha effetto e resta invece applicabile la regolamentazione dettata in materia dal RRS.

Le censure dell’appellante si rivelano quindi fondate sotto questo profilo, che è prioritario ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze dedotte.

Per questi motivi la Giuria di Appello accoglie, per quanto di ragione, l’appello proposto da ITA 076, annulla la decisione impugnata e rimette la trattazione del caso ad un nuovo Comitato per le Proteste, da nominare a cura della Sezione Giudici di Regata della Zona, il quale dovrà convocare l’udienza per la discussione e decisione della protesta, con l’osservanza delle formalità previste dalla [parte 5](#) del RRS.

Così deciso in Genova il 16 febbraio 2007

Il Presidente

Giuseppe Meo